



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**N. 16 DEL 17/01/2022**

**OGGETTO: Adeguamento aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali - anno 2022**

Responsabile del Servizio: Arch. Renato CHIAVERO

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti Determina n. 210 del 20/05/2019 e n. 5 del 21/01/2021 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di approvazione del PEG per l'anno 2022;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

L'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 380/01, che ha sostituito l'art. 6 della Legge 10/77 dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni.

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 345-19066 del 10.12.96, ha fissato in L./mq. 484.000 detto costo di costruzione e stabilito che le variazioni successive dovranno essere applicate



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

annualmente dai Comuni. L'aggiornamento è da effettuarsi in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale .

Tenuto presente che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di ritardo, che i Comuni devono disporre di un lasso di tempo sufficiente per assumere le proprie determinazioni e che sono impossibili aggiornamenti in tempo reale, si ritiene ragionevole prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno, in coerenza della prima individuazione da parte della Regione che fa riferimento a giugno 1995.

Viste le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 10.03.98 con la quale veniva aggiornato in L. 499.000 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 96-giugno 97, la n. 49 del 23.03.99 con la quale veniva aggiornato in L. 494.055 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 97-giugno 98, la n. 73 del 28.03.00 con la quale veniva aggiornato in L. 503.190 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 98-giugno 99, la n. 45 del 06.03.01 con la quale veniva aggiornato in L. 518.085 (pari a € 267,57) il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 99-giugno 2000, la n. 35 dell'11.03.02 con la quale veniva aggiornato in L. 529.900 (pari a € 273,67) il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2000-giugno 2001, la n. 20 del 17.02.03 con la quale veniva aggiornato in € 285,36 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2001-giugno 2002, la n. 24 del 27.02.04 con la quale veniva aggiornato in € 292,89 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2002-giugno 2003, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 30 del 24.02.05 con la quale veniva aggiornato in € 305,75 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2003-giugno 2004, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 86 del 10.02.06 con la quale veniva aggiornato in € 317,25 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2004-giugno 2005, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 82 del 20.02.07 con la quale veniva aggiornato in € 327,15 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2005-giugno 2006, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 111 del 25.02.08 con la quale veniva aggiornato in € 340,27 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2006-giugno 2007, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 54 del 05.02.09 con la quale veniva aggiornato in € 355,92 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2007-giugno 2008, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 66 del 26.02.10 con la quale veniva aggiornato in € 354,14 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2008-giugno 2009, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 52 del 15.02.11 con la quale veniva aggiornato in € 360,51 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2009-giugno 2010, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 2 del 12.01.12 con la quale veniva aggiornato in € 385,15 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2010-giugno 2011, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 11 del 16.01.13 con la quale veniva aggiornato in € 393,65 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2011-giugno 2012, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 42 del 06.02.14 con la quale veniva aggiornato in € 393,03 il costo di costruzione in questione per il periodo giugno 2012-giugno 2013, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 9 del 19.01.2015 con la quale veniva aggiornato in € 391,55 per il periodo giugno 2013-giugno 2014, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 6 del 27.01.2016 con la quale veniva aggiornato in € 392,66 per il periodo giugno 2014-giugno 2015, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 5 del 12.01.2017 con la quale veniva aggiornato in € 395,26 per il periodo giugno 2015-giugno 2016, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n.2 del 10/01/2018 con la quale veniva aggiornato in € 397,11 per il periodo giugno 2016-giugno 2017, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n.3 del 15/01/2019 con la quale veniva aggiornato in € 400,85 per il periodo giugno 2017-giugno 2018, la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n.4 del 09/01/2020 con la quale veniva aggiornato in € 404,39 per il periodo giugno 2018-giugno 2019, la determinazione del Responsabile dei Servizi



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Tecnici e del Territorio n. 6 del 25/01/2021 con la quale veniva aggiornato in €.405,58 per il periodo giugno 2019-giugno 2020.

Vista la proposta di aggiornamento per l'anno 2022 (riferita al periodo giugno 2020-giugno 2021), emanata, a titolo collaborativo, dalla Regione Piemonte in data 22 Novembre 2022, ammontante ad €/mq. 423,31.

Riconosciuto pertanto necessario provvedere al tempestivo adeguamento di quanto sopra;

Visto l'art. 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; nonché del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

### DETERMINA

L'adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali :

1. Di fissare in **€.423,31** al metro quadrato di superficie complessiva il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, da applicare per l'anno **2022**.
2. Di confermare il testo della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25.10.94 per tutto quanto non espressamente variato dalla presente determina.
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Arch. Chiavero Renato.
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
6. Avverso la presente determinazione, è ammessa , da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Arch. Renato CHIAVERO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.